MANUALE D'USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Polizze 2021

ESTRATTO POLIZZE AD ESCLUSIVO USO INFORMATIVO

INDICE

- Le Polizze Federazione Italiana Escursionismo……..pag. 3
- Infortuni Soci …… ….pag. 5
- Infortuni Soci in attività personale…… .pag.13
- Responsabilità Civile Soci in attività personale…… pag.15
- Tutela Legale……pag. 19
- Posizione assicurativa del Tesserato F.I.E……..pag. 21

Gli ambiti di copertura

⇒**Infortuni:** ove l'assicurato subisca un infortunio dal quale derivino, un'invalidità permanente, o la morte, viene corrisposta dall'assicurazione una indennità che compensi la riduzione della efficienza fisica o la perdita stessa della persona.

⇒**Soccorso , Trasporto e Cura**: la copertura prevede il rimborso delle spese incontrate nell'opera di recupero e trasporto, sopportate direttamente dal Tesserato, una diaria da ricovero ed una diaria per gessature, oltre al rimborso delle spese mediche e di cura

⇒**Responsabilità civile:** Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

⇒**Tutela legale**: copre i compensi e le competenze del legale incaricato, del Consulente Tecnico di parte (CTP) e d'ufficio (CTU), le spese di giudizio a fronte di pretese risarcitorie verso terzi e di terzi.

Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUINI

La POLIZZA INFORTUNI in «attività istituzionale»

ASSICURA	· i Tesserati in attività istituzionale · i Non Tesserati in attività istituzionale (con copertura temporanea)
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso)
ATTIVATA	· direttamente con l'iscrizione per i Tesserati · a richiesta per i Non Tesserati (con copertura temporanea giornaliera)
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (Art. 19 - Norme di Assicurazione)
ETA'	Età massima 85 anni, per I tesserati che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la propria validità sino alla fine dell'annualità in corso. (31/12). Dopo l'età di 80 anni se l'invalidità permanente definitiva supera il10/% del totale, viene corrisposto solo per la parte eccedente. (Franchigia 10%), se l'invalidità è pari o superiore al 60% del totale, l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Che cos'è l'infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea

A) Non tutti gli "incidenti" sono infortuni!!!

B) Perché sia operativa la copertura non è necessario individuare un responsabile, ma solo la causa esterna dell'infortunio

Che cos'è la franchigia

⇒è la quota parte di danno che resta a carico dell'assicurato e non viene risarcita/rimborsata

⇒è lo strumento contrattuale per contenere il costo assicurativo: più alta è la franchigia più contenuto è il premio da versare

Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI

Cosa si intende per «attività istituzionale»?

Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalla Federazione, sia dalle Associazioni F.I.E., quali ad esempio:

Escursionismo - da grado "T" a "EEA" (scala CAI) effettuato in qualsiasi forma Nordic Walking, Hiking, Speed Hiking	Dog trekking (no copertura e RCT animale)
Marcia Alpina di Regolarità	Rally escursionismo
Alpinismo sino al grado 4° (scala UIAA)	Trekking
Ferrate sino al grado "D" (scala CAI)	River trekking
Ciaspolate sino al grado WT4 (scala CAS)	Canyoning
Speleologia effettuata in gruppo	Trial running
Sci alpino/snowboard su pista battuta	Sci di fondo
Sci Escursionistico sino al grado EE (scala CAI)	Cicloescursionismo
Escursionismo Equestre (no copertura e RCT animale)	Marcia Acquatica
Canoa escursionismo sino al grado III (scala WW-ICF)	Velismo
Arrampicata su parete artificiale (No free climbing)	Manutenzione sentieri e rifugi
Riunioni assembleari e Consigli Direttivi	Serate divulgative e mostre

Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI

I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
(compresa nella quota associativa)	¨ Morte: € 50.000,00 ¨ Invalidità permanente: € 50.000,00 ¨ Spese di cura: € 3.000,00 ¨ Spese di trasporto pari al 60% del massimale precedente (anche con mezzi aerei) ¨ Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 ¨ Diaria da gesso giornaliera € 30,00

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- Spese di cura (mediche, farmaceutiche, ospedaliere ecc.): 20,00% con un minimo di € 150,00 sulle spese di cura
- Diaria di ricovero: franchigia fissa di 7 giorni per un massimo di 120gg (per infortunio e per anno)
- Diaria di gessatura: franchigia fissa di 7 giorni per un massimo di 60gg (per infortunio e per anno)
- Invalidità permanente: si applica la franchigia del 5,00% (7,00% per gli infortuni derivanti dalla pratica dello sci alpino), secondo lo schema seguente:

Le esclusioni dalla polizza infortuni

Art. 14 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

1. dall'uso, anche come passeggero, di veicolo o natanti a motore in competizione non di regolarità pura e nelle relative prove;
2. alla guida
   - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B,
   - di machine agricole operatrici,
   - di natanti a motore per uso non privato;
3. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione;
4. dall'uso, anche come passeggero, di aereomobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri) salvo quanto disposto al successive Art.15;
5. dalla pratica del pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci nautico, bob, rugby, football Americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport in genere;
6. dalla partecipazione a competizioni - o relative prove- ippiche, calcistiche, ciclistiche, organizzate o comunque svolte sotto l'egida delle competenti federazioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI;
7. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stuperfacenti o allucinogeni;
8. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
9. da delitti dolosi compiuti o tentativi dell'Assicurato;
10. da guerra, insurrezioni, movimenti tellurgici, eruzioni vulcaniche;
11. da rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla clausola di esclusione dei rischi di energia nucleare (Nuclear Energy Exclusion ClauseNMA 1974-1994);

Le polizze della F.I.E. – POLIZZA INFORTUNI

12. da contaminazioni nucleari, biologiche,chimiche prodotte da atti di terrorismo.I rischi di cui ai numeri 1,2,5 e 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.
13. Sono escluse le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:

- qualora l'ernia risulti operabile, sarà corrisposto solamente l'indenizzo per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni ove previsto in polizza;
- la copertura assicurativa delle ernie decorre dal 181° giorno succesivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, sarà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità Permanente Totale;
- Qualora insorga contestazioni circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico di cui all'Art.31 Differimento di Controversie .

14. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da:

- sci d'alpinismo
- sci escursionistico su percorsi superiori al grado EE
- fuoripista (l'assicurazione è valida solo per brevi tratti fuoripista compresi tra due piste battute vicine e site nel medesimo comprensorio sciistico)
- sci estremo
- pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado

Le esclusioni dalla polizza infortuni

Esclusioni per **caratteristiche soggettive** (art. 18) e **limitazioni per età (**art. 17)

«Art. 8 - Limiti di età - Condizioni Aggiuntive

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni. Per i Tesserati che raggiungono tale età in corso di contratto l'assicurazione mantiene la validità sino alla successive scadenza (31/12)

Tuttavia, per le persone di età superiore ai 80 anni la garanzia è comunque operante con le seguenti limitazioni: MORTE – INVALIDITÀ PERMANENTE - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l'invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l'indennizzo solo per la parte eccedente. Se l'invalidità dovesse superare il 60% l'indennizzo verrà corrisposto al 100% della somma assicurata

«Art. 18 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni nel momento in cui questa viene diagnosticata.»

La segnalazione di altre Assicurazioni

Polizza infortuni

Assicurazione presso diversi Assicuratori
Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

La Polizza Infortuni della F.I.E. copre il Tesserato durante l'attività personale

Cosa si intende per "attività personale"?

Si tratta dell'attività che il tesserato svolge autonomamente.

Per l'attività non inserita in manifestazioni organizzate dall'Associazione, o da Organi e Strutture F.I.E., è prevista una copertura infortuni relativa all'attività individuale a scopo di allenamento, sempre che rientri nelle attività istituzionali svolte dalla Federazione (come da tabella a pag. 7) e che non siano svolte sotto l'egida e/o la responsabilità di altre organizzazioni, volontaristiche e/o professionali. La denuncia di sinistro dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del legale rappresentate dell'Associazione che confermerà la veridicità delle dichiarazioni rese.

Ciò significa che il Tesserato è sempre assicurato

quando pratica attività FIE, in qualsiasi giorno dell'anno.

La MODALITÀ DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare a Cattolica Assicurazioni Agenzia AssicurMare Sezione Sinistri F.I.E. Via Rimassa n°179/R –16129 Genova tramite email, genovarimassa@cattolica.it Tel. 010 5955531 fax 010 5969621 , con copia per conoscenza a tesseramento@fieitalia.it e al proprio Comitato Regionale la seguente documentazione:

- Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modello DSI);
- Copia della Tessera FIE
- Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione;
- Certificato del Pronto Soccorso o del Proprio Medico Curante.

La POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI in «attività istituzionale»

Cosa si intende per «responsabilità civile?

- E' definita «responsabilità in senso giuridico» l'obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico).

- Se la norma violata è di natura «civile» la conseguenza consisterà nell'obbligo di risarcire il danno.

- L'art. 2043 c.c. prevede che: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (responsabilità cd extracontrattuale).

- A differenza di quanto accade nella responsabilità penale che, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della Costituzione, è personale e la relativa sanzione non può essere trasferita, la responsabilità civile è trasferibile ad altri (assicurazioni) ed è quanto accade attraverso le coperture assicurative.

- Art. 1917 c.c. «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

B. Cosa assicura

ASSICURA	La Federazione Italiana Escursionismo le Associazioni affiliate I Tesserati (la copertura RCT NON è attivabile per le Polizze Giornaliere)
PER	tenerli indenni da quanto fossero tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi (Tesserati o non Tesserati), per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall'assicurato
ATTIVATA	direttamente dalla Federazione Italiana Escursionismo
ESTENSIONE	-Paesi Europei
MASSIMALI	€ 2.500.000,00 per ogni sinistro € 2.500.000,00 col limite per ogni persona deceduta o ferita € 2.500.000,00 per danni a cose
FRANCHIGIE	€ 1.500,00 per sinistro

C. Le ATTIVITÀ ASSICURATE

ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'assicurato tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti

Esempi non esaustivi:

1. Attività sportiva, ricreativa, formative e associative in genere, compresi i relativi allenamenti e la partecipazione a gare e manifestazioni ed iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche, riunioni;
2. Partecipazione a gare e manifestazioni sportive, anche organizzate da altri Enti purchè in collaborazione e/o in accordo con la Federazione Italiana Escursionismo e contemplate nei calendari sportivi della Contraente;
3. Partecipazione a manifestazioni internazionali se svolte in Europa e promosse e/o organizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo e/o dalle Associazioni federate.

Le attività ricomprese sono riportate a pag. 7 della presente pubblicazione

D. LA DEFINIZIONE DI "TERZI"

ai fini del presente contratto sono considerati< "TERZI" i seguenti soggetti

Sono considerati TERZI nei confronti della Federazione e delle Associazioni

- i tesserati
- i collaboratori in genere, anche non tesserati

I tesserati della Federazione sono inoltre considerati terzi fra di loro limitatamente a morte e lesioni personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia prestata con la polizza infortuni stipulata con la Società

NON sono considerati terzi:

Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati nonchè qualsiasi altro parente o affine con essi convivente, ad eccezione di quei casi riguardanti morte e lesioni personali qualora il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipino contemporaneamente danneggiante e danneggiato

Le polizze della F.I.E. – POLIZZA TUTELA LEGALE

LA POLIZZA TUTELA LEGALE e PERITALE
in sede penale, civile e stragiudiziale

ASSICURA	➢ Il Presidente Federale e i componenti degli Organi Federali e Territoriali, i dipendenti della Sede Centrale; ➢ Tutti gli Accompagnatori di Escursionismo, Istruttori, Formatori, Giudici e Commissari di Gara, Organizzatori di Gare e Manifestazioni ➢ Tutti i Presidenti delle Associazioni affiliate che siano essi stessi tesserati F.I.E.
PREVEDE	il pagamento di: ➢ compensi e competenze del legale incaricato ➢ compensi e competenze di Consulente Tecnico di parte (CTP)e d'ufficio(CTU) ➢ spese di giustizia compresi contributo unificato, bolli ed imposta di registro ➢ spese da liquidare a controparte per soccombenza o transazione ➢ spese dell'organismo di mediazione

La posizione assicurativa del TESSERATO F.I.E.

Con l'iscrizione o il rinnovo il Tesserato F.I.E. risulta **automaticamente** assicurato per:

- infortuni in attività istituzionale
- responsabilità civile c/terzi in attività istituzionale
- tutela legale in attività istituzionale (quando ricopre Cariche Federali o Territoriali oppure nell'esercizio delle funzioni di Accompagnatore Escursionistico, Istruttore, Formatore, Giudice o Commissario di Gara, Organizzatore di Gare e/o Manifestazioni)

ATTENZIONE

Ricordiamo che chi firma il modulo di denuncia sinistri e rende una dichiarazione di responsabilità ai sensi art 47 e 48 del D.P.R. 445/2000

e chi rende dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi dell'

Art. 76 - Norme penali del D.P.R. 445/2000 per cui:

- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso

RACCOMANDAZIONE: la chiamata in garanzia dell'assicurazione

Quando si viene chiamati in giudizio per una ipotesi di responsabilità civile con richiesta di risarcimento danni, occorre riferire al proprio Legale che esiste la specifica polizza RCT della F.I.E. e chiedere che provveda alla chiamata in garanzia dell'assicurazione, in forza della relativa polizza, i cui estremi si trovano sul sito della F.I.E. Assicurazioni.

In tal modo:

1. In caso di condanna, la stessa riguarderà direttamente anche la Compagnia di Assicurazione.
2. In caso di rigetto della domanda chi ha chiesto i danni verrà condannato al pagamento delle spese legali proprie e, in base a quanto sino ad ora avvenuto, anche di quelle dell'assicurazione.

Note dei Curatori

Tale presentazione illustrativa NON è ne esaustiva ne sostitutiva della documentazione integrale di CATTOLICA ASSICURAZIONI
Il testo integrale delle polizze ed i moduli per la denuncia dei sinistri sono disponibili sul sito https://www.fieitalia.com/fie/ alla dicitura affiliazioni